



PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

DECRETO DEL PRESIDENTE

N. 78

del 08-06-2016

SERVIZIO: STAFF PRESIDENTE

OGGETTO: Art. 50 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi - modifica.

IL PRESIDENTE

Visto che sul decreto in oggetto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18-08-2000 n. 267, sono stati acquisiti i seguenti pareri:

parere di regolarità tecnico – amministrativa del Dirigente del Servizio, così formulato Favorevole

Li, 06-06-2016

Il Dirigente del Servizio
F.to PRETE FERNANDA

IL PRESENTE ATTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA

(Ai sensi dell'art. 5 comma 4 del Regolamento sul sistema dei controlli interni)

Lì 06-06-2016

Il Dirigente del Servizio
F.to PRETE FERNANDA

parere di regolarità contabile del Dirigente del Servizio Finanziario, così formulato:

Il Dirigente del Servizio Finanziario

parere del Segretario Generale di conformità alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, così formulato: Conforme

Li, 07-06-2016

Il Segretario Generale
F.to MARRA FABIO

Premesso che:

- l'art. 50 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi relativo all'Ufficio per i procedimenti disciplinari così recita:

Articolo 50

Ufficio per i procedimenti disciplinari e collegio arbitrale

“Il Presidente istituisce l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari di cui al contratto collettivo nazionale di comparto.

Le norme disciplinari sono individuate dalla contrattazione collettiva che determina i doveri dei dipendenti, le relative sanzioni e la procedura per l'applicazione delle stesse

La responsabilità dei procedimenti disciplinari è affidata al Segretario Generale, coadiuvato da personale amministrativo. Allo stesso pertanto compete di contestare l'addebito, su segnalazione del Dirigente o d'ufficio, di istruire il procedimento e di applicare la relativa sanzione.

Quando la sanzione da applicare è il rimprovero verbale e la censura il Dirigente provvede direttamente.

Qualora il ricorso presentato al collegio sia dallo stesso ritenuto inammissibile ovvero del tutto strumentale, l'onere di funzionamento del Collegio stesso, è interamente a carico del ricorrente”.

- il codice disciplinare del C.C.N.L. 11.04.2008 è stato integrato dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 150/2009;
- il D.Lgs. n. 150/2009 ha rivisto totalmente il sistema inerente il procedimento disciplinare modificando le disposizioni in oggetto di cui al D.Lgs. n. 165/2001;
- ai sensi del richiamato articolo 50, la responsabilità dei procedimenti disciplinari è affidata al Segretario Generale, coadiuvato da personale amministrativo;
- ai sensi di quanto previsto dalla Circolare n. 1/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica e alla luce di quanto chiarito da FAQ in materia di Anticorruzione, - ANAC 3.8 - per l'attuazione della l. n. 190/2012, il responsabile della prevenzione della corruzione non è opportuno che rivesta il ruolo di responsabile dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari, versandosi in tale ipotesi in una situazione di potenziale conflitto di interessi e quindi una incompatibilità. *“Infatti, la funzione del responsabile di cui alla L. n. 190 del 2012 ha carattere squisitamente preventivo, a differenza della funzione dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari, il quale, come noto, ha competenza in ordine all'accertamento dell'illecito disciplinare e all'irrogazione delle conseguenti sanzioni. La sovrapposizione tra le due figure può comportare il rischio dello svolgimento inefficiente delle funzioni, in quanto il responsabile ex lege n. 190 non deve essere visto dai colleghi e collaboratori come un “ persecutore” ed i rapporti debbono essere improntati alla massima collaborazione. Inoltre, la notevole mole di informazioni che pervengono al responsabile ai fini della prevenzione della corruzione necessita di una valutazione “ filtro” per la verifica di rilevanza disciplinare dei fatti e questa valutazione rischia di essere compromessa nel caso in cui le due funzioni siano coincidenti” (Circolare n. 1/2013, 2.1., del DFP)*
- con parere recentissimo, in data 06.11.2015, l'ANAC, su richiesta del Comune di Sanremo, in merito alla problematica de qua, così si esprime *“L'apprezzabile monito del Dipartimento della Funzione Pubblica ad evitare la creazione di situazioni di conflitto d'interesse è stato accolto dall'Autorità che, nell'orientamento n° 111 del 04.11.2014, ha ritenuto che una potenziale situazione di conflitto d'interesse nello svolgimento delle funzioni di responsabile ufficio procedimenti disciplinari e RPC, sussista nel solo caso in cui lo stesso RPC sia interessato dal suddetto procedimento disciplinare, giungendo a statuire che, al di fuori di questa ipotesi, il RPC può rivestire anche il ruolo di responsabile dell'Ufficio procedimenti disciplinari.*
- Così argomentando, nel medesimo parere l'Autorità conclude nel senso che, *“non sembrano sussistere ragioni che ostino al cumulo delle funzioni di RPC e di responsabile dell'Ufficio*

procedimenti disciplinari (omissi...) anzi, sembrano sussistere le ragioni per “prediligere un soggetto super partes, quali il Segretario Generale e RPC”.

Tutto ciò premesso

Considerato che, a garanzia e salvaguardia della terzietà del giudizio e del principio di imparzialità di cui all'art. 97 della Costituzione, a tutela del dipendente giudicato nel procedimento in questione, non possono far parte della Commissione di cui trattasi componenti che rivestono cariche in partiti politici e/o in organizzazioni sindacali, ai sensi del regime normativo, ormai consolidato nel pubblico impiego, delle inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi di cui al D.Lgs. n. 165/2001 e al D.Lgs. n. 39/2013;

Considerato, alla luce di quanto sopra esposto, di dover modificare il sopra citato articolo 50 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi al fine di adeguarlo alle recenti innovazioni normative in materia sopra citate;

Ritenuto, altresì, di dover provvedere in merito, alla luce delle sopraggiunte nuove norme legislative sopra citate, intervenendo con la sostituzione della predetta norma con il testo che qui di seguito si riporta, secondo quanto deciso in merito nel comitato di Direzione del 19 Maggio u.s.:

TESTO SOSTITUITO

Art. 50

Ufficio per i procedimenti disciplinari

1. L'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, quando la sanzione da irrogare al lavoratore non sia di competenza del Dirigente preposto all'Ufficio al quale appartiene il dipendente da sanzionare, è la Commissione di disciplina composta da tre membri di cui uno è il Segretario Generale e gli altri due Dirigenti provinciali ed un segretario verbalizzante individuato tra i dipendenti dell'Ente di cat. D.

2. In caso di impedimento oggettivo, incompatibilità o conflitto di interesse dei singoli componenti, in tutti i casi di astensione ai sensi dell'art. 51 del codice di procedura civile e di ricsuzione o nel caso in cui la Commissione di disciplina sia chiamata a trattare questioni proposte dai componenti per fatti riguardanti il personale della propria struttura, gli stessi sono sostituiti dai componenti supplenti di qualifica dirigenziale o con altro personale di adeguata competenza di cat. D.

3. I componenti effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, i componenti supplenti ed il segretario verbalizzante sono nominati dal Sig. Presidente della Provincia con proprio decreto secondo i criteri stabili al precedente comma 1 e 2.

4. A garanzia e salvaguardia del principio di imparzialità e terzietà del giudizio, a tutela del dipendente giudicato nel procedimento disciplinare, non possono far parte della Commissione di disciplina componenti che rivestono cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali.

Per tutto quanto innanzi;

Visti:

- D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il codice disciplinare del C.C.N.L. 11.04.2008;
- il D.Lgs. n. 150/2009;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- la Legge 06/11/2012 n. 190 (c.d. legge anticorruzione);
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016/2018 della Provincia di Brindisi, approvato in via definitiva con Decreto del Presidente n. 52 del 08.04.2016 ;
- la circolare della funzione pubblica n° 1 del 25.01.2013 e, da ultimo, il parere dell'ANAC del 06.11.2015;

Rilevata la propria competenza

D E C R E T A

1) **La premessa** è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2) Per le motivazioni in premessa indicate, **di** sostituire l'art. 50 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi nel testo che qui si riporta, pur nelle more della rivisitazione generale del citato Regolamento:

Art. 50

Ufficio per i procedimenti disciplinari

1. L'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, quando la sanzione da irrogare al lavoratore non sia di competenza del Dirigente preposto all'Ufficio al quale appartiene il dipendente da sanzionare, è la Commissione di disciplina composta da tre membri di cui uno è il Segretario Generale e gli altri due Dirigenti provinciali ed un segretario verbalizzante individuato tra i dipendenti dell'Ente di cat. D.

2. In caso di impedimento oggettivo, incompatibilità o conflitto di interesse dei singoli componenti, in tutti i casi di astensione ai sensi dell'art. 51 del codice di procedura civile e di ricsuzione o nel caso in cui la Commissione di disciplina sia chiamata a trattare questioni proposte dai componenti per fatti riguardanti il personale della propria struttura, gli stessi sono sostituiti dai componenti supplenti di qualifica dirigenziale o con altro personale di adeguata competenza di cat. D.

3. I componenti effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, i componenti supplenti ed il segretario verbalizzante sono nominati dal Sig. Presidente della Provincia con proprio decreto secondo i criteri stabili al precedente comma 1 e 2.

4. A garanzia e salvaguardia del principio di imparzialità e terzietà del giudizio, a tutela del dipendente giudicato nel procedimento disciplinare, non possono far parte della Commissione di disciplina componenti che rivestono cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali.

3) **Di disporre** la notifica del presente provvedimento ai Dirigenti dell'Ente, al Sig. Segretario Generale ed alle Organizzazioni Sindacali.

4) **Di dare atto** che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio dell'Ente.

5) **Di attestare** che il presente atto, così come sopra formulato, non contiene dati e riferimenti che possano determinare censure per violazione delle norme sulla privacy di cui al D.L.vo n. 196/2003.

6) **Di disporre** la immediata esecuzione del presente atto e della norma regolamentare e la pubblicazione sull'albo pretorio on-line.

Il sottoscritto, Responsabile del Procedimento, dichiara che in merito al relativo procedimento non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l'astensione dal procedimento.

Brindisi, li 06.06.2016

Il Responsabile del procedimento
F.to Dott.ssa Alessandra PAPADIA

Il sottoscritto, Dirigente competente ad esprimere il parere sul presente atto, dichiara che in merito al presente procedimento non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l'astensione dal procedimento e dall'espressione del parere di regolarità tecnico-amministrativa sul presente atto.

Brindisi, li **06.06.2016**

Il Dirigente del Servizio
F.to Dott.ssa Fernanda PRETE

Lì, 08-06-2016

Il Presidente
F.to Prof. Maurizio BRUNO

RELATA DI PUBBLICAZIONE ED ATTESTAZIONE ESECUTIVITA'

Si attesta che il presente decreto è stato pubblicato all'Albo Pretorio oggi 09.06.2016 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

F.to PRETE

**IL DIRIGENTE
SERVIZIO AFFARI GENERALI**

F.to PRETE

Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 50, comma 2 dello Statuto Provinciale, il presente decreto viene trasmesso in copia:

- a) Ai Consiglieri Provinciali
- b) Al Segretario Generale
- c) Al Collegio dei Revisori

**IL DIRIGENTE
SERVIZIO AFFARI GENERALI**

li **09.06.2016**

F.to PRETE
